

BANDO NUOVA IMPRESA

**CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE
IMPRESE E L'AUTOIMPREDITORIALITA'**

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2023

Testo aggiornato – luglio 2023

Indice

A.1 Premesse, finalità e obiettivi	3
A.2 Riferimenti normativi	3
A.3 Soggetti beneficiari	3
A.4 Soggetto gestore	5
A.5 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto	6
B.2 Spese ammissibili	7
C.1 Presentazione delle domande	10
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	12
C.3 Istruttoria	13
C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	14
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	14
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	14
D.3 Ispezioni e controlli	15
D.4 Monitoraggio dei risultati	15
D.5 Responsabile del procedimento	16
D.6 Trattamento dati personali	16
D.6.1 Responsabili esterni del trattamento	17
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	17
D.8 Diritto di accesso agli atti	18
D.9 Clausola antitruffa	18
D.10 Allegati e Istruzioni	18
D.11 Riepilogo date e termini temporali	19

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2023 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività”.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5741 del 21 Dicembre 2021 di approvazione del Programma di Azione 2022 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5090 del 26 luglio 2021 che ha attivato la Misura Nuova impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5959 del 14 Febbraio 2022 che ha attivato lo sportello 2022 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 7699 del 28 Dicembre 2022 che ha attivato lo sportello 2023 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. XII/129 del 12 aprile 2023 che ha incrementato la dotazione finanziaria della Misura Nuova Impresa 2023 e introdotto alcune modifiche ai criteri riportate nel presente bando;
- il Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Si demanda a successivo provvedimento l’adeguamento dell’inquadramento aiuti a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento de minimis per modifiche ampliative o restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente regionale competente.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al Bando:

- le **M PMI** (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto¹ una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva

¹ Per apertura si intende iscrizione a Registro Imprese, che deve avvenire dal 1 Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2023

a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;

- **lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese** che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° ottobre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **K (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:

- a) per le MPMI essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese, essere attive con sede in Lombardia, essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- b) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- c) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- d) per il lavoro autonomo i dati relativi alla data di attribuzione della partita IVA, domicilio fiscale e il codice ATECO saranno verificati nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti. I dati relativi alla data di attribuzione della partita IVA (che non possono essere antecedenti al 1° Ottobre 2021 per le imprese e al 1° Ottobre 2022 per i professionisti) sono verificati nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività (che non possono essere antecedenti al 1° Ottobre 2022) sono verificati nel Registro delle Imprese.

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Interventi per le start up".

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a **€ 5.317.300,00** a carico di Regione Lombardia (D.G. Sviluppo Economico).

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio.

Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:

Investimento minimo (*)	Intensità del contributo	Importo contributo massimo
€ 3.000,00	50% delle spese ammissibili	€ 10.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo*

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente**, con un **minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale**.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00**.

L'agevolazione è da imputare specificamente **a copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo fatti salvi i casi in cui:

a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;

b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.

In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda.

Nel caso un professionista o un'impresa abbia presentato domanda a valere sul Bando Nuova Impresa 2022 e abbia ottenuto un contributo, non può presentare una nuova domanda sul Bando Nuova Impresa 2023.

² Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg.(UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni e con le misure generali nei limiti dei rispettivi regimi di aiuto.

B.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute³ e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° ottobre 2022 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino al 31 dicembre 2023. La domanda di contributo comprensiva della rendicontazione può essere presentata entro il 28 marzo 2024.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate⁴. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di

³ Si fa riferimento all'emissione della fattura

⁴ Nota bene, in caso di spese per montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione di strutture non incluse nella fattura di acquisto del bene a cui fanno riferimento, nella fattura relativa al solo lavoro di montaggio, trasporto, manodopera e

consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);

b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc)

l) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente**, con un **minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale**.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00**.

L'agevolazione è da imputare specificamente a **copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero⁵;
- essere sostenute e quietanziate⁶ dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° Ottobre 2022 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2023;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito; nel periodo di ammissibilità della spesa sono ammesse fatture di acconto solo se il bene è interamente rendicontato sul presente bando; la fattura di saldo deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT);
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale (**contabile in stato eseguito⁷ o estratto conto**), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. **Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.**

Le singole fatture rendicontate devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA⁸

In particolare, per il pagamento si specifica che:

- i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.)
- in caso di pagamento con **assegno**, la quietanza è rappresentata dalla **copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca** in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al bando)
- in caso di pagamenti con carta di debito, credito o prepagata, essi devono essere riconducibili al conto corrente dell'impresa/libero professionista e alla spesa sostenuta
- **il pagamento deve riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura** a cui fa riferimento
- **Non sono ammessi** pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Spese non ammissibili:

- minuterie
- spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, **non strettamente collegate** all'installazione di beni

⁵ In tal caso compilare l'apposito campo nell'allegato A –domanda di contributo

⁶ Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.

⁷ Deve riportare il codice CRO o TRN

⁸ Nel caso in cui la singola fattura contenesse spese non ammissibili, l'ammissibilità della fattura medesima è prevista solo a fronte di spese ammissibili che raggiungono l'importo di 250€ più IVA

strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce

- spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa
- beni usati
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell'impresa.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁹ con i beneficiari. Si precisa inoltre che l'impresa richiedente ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l'impresa richiedente stessa.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it> dalle ore 14.00 del 27 Aprile 2023 fino alle ore 12.00 del 28 Marzo 2024.

Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese".

Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

⁹ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Chi effettua l'accesso al portale <http://webtelemaco.infocamere.it> per la prima volta, deve prima registrarsi necessariamente su www.registroimprese.it (accedendo con SPID, CNS o CIE) e completare la profilazione, scegliendo "invio consultazione pratiche".

Per l'invio telematico è possibile accedere tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it> con SPID, CNS o CIE o attraverso le credenziali rilasciate precedentemente al 28 febbraio 2021 e completare la registrazione seguendo le indicazioni ricevute alla mail indicata.

Con tali credenziali:

1. collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. seguire il seguente percorso:
 - a. Sportello Pratiche,
 - b. Servizi e-gov,
 - c. Contributi alle imprese,
 - d. Accedi,
 - e. Inserire user e password;
3. selezionare lo sportello "Unioncamere Lombardia" e selezionare il bando "23NI Bando Nuova impresa 2023";
4. compilare il form con i dati dell'impresa/lavoratore autonomo dal quale si genererà il Modello base della domanda;
5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;
6. procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica oltre al **modello base** anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, tutti **firmati digitalmente** dal legale rappresentante e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi e contributi alle imprese":
 - Allegato A – "**Domanda di contributo**"
 - Allegato B – "**Prospetto delle spese**"
 - **Fatture quietanzate** (allegando oltre alla fattura, la contabile bancaria eseguita **oppure** estratto conto come dettagliato all'art. B.2 Spese ammissibili)¹⁰
 - **Eventuale contratto d'affitto**
 - **Certificazione IBAN** dell'impresa/lavoratore autonomo beneficiario su carta intestata dell'Istituto di credito
 - Solo se il soggetto che presenta la domanda non coincide con il titolare/legale rappresentante dell'impresa o con il lavoratore autonomo, **procura speciale per la presentazione telematica della domanda** di cui all'allegato C, da firmare digitalmente sia da parte del delegante (titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. Anche in caso di presenza di tale procura, l'Allegato A e tutti gli altri allegati devono essere comunque firmati digitalmente dal legale rappresentante/lavoratore autonomo.
 - Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
7. al termine, procedere all'invio telematico (seleziona "**invio pratica**").

¹⁰ Inserire in domanda le fatture e i pagamenti nell'ordine in cui vengono elencate nell'allegato B; i file si possono accorpate

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

L'utente riceverà per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Verranno escluse per mancanza di requisiti le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

Le domande pervenute mancanti di tutta la documentazione sopra descritta o dell'allegato A verranno poste d'ufficio nello stato "Non ammesso".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista dal 27 aprile 2023 secondo i termini e le modalità dettagliate nel presente bando, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire **entro e non oltre 28 Marzo 2024**, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, **e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell'impresa, anche in forma di lavoro autonomo, dalla data di attribuzione della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2023.**

Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.

I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.

Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 28 Marzo 2024 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 50%.

L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari. Una volta esaurita anche la lista d'attesa, Unioncamere Lombardia procede alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e sul sito www.unioncamerelombardia.it viene tempestivamente pubblicato un relativo avviso.

Una volta prenotato il contributo, il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica, come meglio descritto al successivo punto C.3.

L'istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di commercio.

C.3 Istruttoria

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. coerenza con le finalità della misura	0 – 50
2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale	0 – 50
Totale	0 – 100

Le domande pervenute ricevono una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le nuove imprese o i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti hanno accesso ai contributi e sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.

Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procede ad approvare e pubblicare l'elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi ammessi al contributo e finanziabili e non ammessi nei limiti della dotazione finanziaria.

Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).

Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.

L'assegnazione del contributo viene comunicata singolarmente a tutti i beneficiari tramite PEC. Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi al punto A.3 del bando, sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici delle Camere di commercio lombarde, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.

E' facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di

tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

Nel caso di totale assenza della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda o dell'allegato A, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento verrà posta in stato "Non ammesso".

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

A seguito dell'approvazione della Determinazione di concessione, il contributo viene erogato ai beneficiari della Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata. Il contributo rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione agli aiuti di stato ed è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di Commercio, verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
- d) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) a mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese di una delle Camere di commercio lombarde per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- c) l'impresa non mantenga una sede legale e operativa attiva – per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale di una Camera di Commercio lombarda;
- d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al beneficiario;
- e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto D.3.

Tutti i casi elencati al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo "BANDO NUOVA IMPRESA 2023".

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l'impresa/libero professionista beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di imprese/liberi professionisti beneficiari
- importo dei contributi assegnati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario *di customer satisfaction* anche nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo punto D.6.1.

I Dati Personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

In particolare, la Camera o l'Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

Ente	E-mail	Contatto Telefonico	Tipologia assistenza
Unioncamere Lombardia	<i>territorio@lom.camcom.it</i>	02.6079601	<i>Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande</i>
Infocamere		049.2015215	<i>Problemi tecnici di natura informatica</i>

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie> e selezionando la tipologia "Accesso documentale".

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- a) Allegato A - Modulo di domanda;
- b) Allegato B – Prospetto delle spese;
- c) Allegato C – Procura speciale;
- d) Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;

D.11 Riepilogo date e termini temporali

<p>Dal 1 Ottobre 2022</p>	<p>E' possibile costituire la nuova impresa anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale</p>
<p>Dopo la data di attribuzione e attivazione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° ottobre 2022 per i lavoratori autonomi con partita IVA - per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese <p>e fino al 31 dicembre 2023.</p>	<p>E' possibile sostenere le spese previste dal bando.</p>
<p>Dalle ore 14.00 del 27 Aprile 2023 fino alle ore 12.00 del 28 Marzo 2024</p>	<p>Presentazione domanda di contributo</p>
<p>Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande</p>	<p>Istruttoria delle domande di contributo, pubblicazione del provvedimento di concessione e successiva erogazione del contributo</p>